



20918/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO - Presidente -
- ANTONIO GENOVESE
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

CV 021
Oggetto

Dichiarazione di fallimento -
 Requisiti della
 impresa -
 Attribuzione
 fallibilità -
 Prova -
 Bilancio

Ud. 07/07/2017 - CC

R.G.N. 19319/2016

Cass. 20918
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19319-2016 proposto da:

(omissis) S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO (omissis) S.R.L., (omissis) S.P.A.;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 2878/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2016;

7636
TR

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

RILEVATO

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (omissis) s.r.l.;

- che la corte territoriale ha escluso la possibilità di valutare le risultanze dei tre bilanci sociali prodotti in atti dalla società, in quanto depositati nel registro delle imprese dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base del principio generale di cui all'art. 45 legge fall., secondo cui le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi restano inefficaci, se compiute dopo tale data;

- che non svolge difese la parte intimata;

- che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-*bis* c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

CONSIDERATO

- che il motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 45 legge fall., in quanto il deposito dei bilanci nel registro delle imprese dopo la sentenza di fallimento non li rende, per ciò solo, irrilevanti al fine di provare della insussistenza dei requisiti di fallibilità *ex* art. 1, comma 2, legge fall. della società debitrice, nella specie da molti anni inattiva;

- che il motivo è manifestamente fondato, posto che l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, nei procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, permette la produzione di nuovi documenti ed il fallito può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui

intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, 2° comma, legge fall. (cfr. Cass. 5 novembre 2010, n. 22546; ord. 6 giugno 2012, n. 9174; 24 marzo 2014, n. 6835; 22 aprile 2015, n. 8226);

- che, sulla base di tale principio, non può escludersi neppure la rilevanza e la producibilità di un documento come il bilancio che, come nella specie, sia stato depositato a fini di pubblicità-notizia nel registro delle imprese dopo il primo grado di giudizio;

- che dalla previsione dell'art. 15, comma 4, legge fall. - secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata - palesa come la prova, di cui il debitore è onerato, del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall. (come novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007) va desunta anzitutto dai bilanci: onde l'essenzialità della produzione di questi ultimi nel corso del giudizio;

- che, peraltro, va ricordato come i bilanci sono bensì prova imprescindibile, ma non prova legale, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sicché ben possono essere ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, onde poi l'imprenditore rimarrà onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 1° dicembre 2016, n. 24548); avendo ulteriormente questa Corte chiarito che, pertanto, occorre da parte del giudice *«l'accertamento concreto della specifica vicenda oggetto di esame, con riferimento, ad esempio, ai tempi di approvazione e di deposito di quei bilanci, alla vicinanza o lontananza dell'adempimento rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, ecc.»* (Cass. 31 maggio 2017, n. 13746);

- che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, affinché proceda all'esame dei documenti prodotti;

- che al giudice del rinvio si demanda, altresì, la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2017.

Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

Francesco Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

7 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

Luca Passinetti